



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 84 del 28.8.2006

INDICE

CAPO PRIMO - Disposizioni preliminari

Art. 1. Oggetto del Regolamento

CAPO SECONDO - Servizio Comunale di Protezione Civile

Art. 2. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti

CAPO TERZO - Ufficio Comunale di Protezione Civile

Art. 4. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Art. 5. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti

CAPO QUARTO - Comitato Comunale di Protezione Civile

Art. 6. Comitato Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Art. 7. Comitato Comunale di Protezione Civile - Compiti

Art. 8. Comitato Comunale di Protezione Civile - Convocazione

CAPO QUINTO - Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile

Art. 9. Strumenti pianificatori

Art. 10. Programma Comunale di Previsione e Prevenzione

Art. 11. Piano Comunale/Intercomunale di Emergenza

Art. 12. Esercitazioni

CAPO SESTO - Strutture Operative di Protezione Civile

Art. 13. Centro Operativo Comunale

Art. 14. Funzioni di supporto all'emergenza

Art. 15. Centro Operativo Misto

CAPO SETTIMO - Volontariato di Protezione Civile

Art. 16. Volontariato di Protezione Civile

Art. 17. Gruppo Comunale di Protezione Civile - Costituzione.

CAPO OTTAVO - Eventi Calamitosi

Art. 18. Eventi calamitosi. Adempimenti

CAPO NONO - Disposizioni finali

Art. 19. Pubblicità del Regolamento

Art. 20. Entrata in vigore del Regolamento

Art. 21. Termini di validità del Regolamento

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*) e dell'art. 109 della L.R.13 aprile 2001 nr. 11 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali*) disciplina l'istituzione e l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile del Comune di Portogruaro, al fine di concorrere alla tutela della salute e dell'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, dei beni pubblici e privati, alla programmazione e pianificazione degli interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi.

CAPO SECONDO - SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 2. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile è costituito, ai sensi dell'art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, il Servizio di Protezione Civile del Comune di Portogruaro.

Al Servizio suddetto partecipa, per quanto di competenza, tutta la struttura amministrativa comunale, coadiuvata dal Gruppo Volontari di Protezione Civile secondo le modalità indicate al successivo art. 17; possono altresì partecipare altre istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio comunale svolgenti funzioni ed attività attinenti.

Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti


Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà svolgere ogni attività volta ad assicurare la tutela dell'incolumità individuale, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente da danni o da pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

A tal fine il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a) tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di quelle emanate dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Venezia, nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale organo locale di protezione civile;
- b) la programmazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, nonché di soccorso e superamento dell'emergenza indicate nell'art.3 della Legge 24 Febbraio 1992, n° 225.

Considerata la sostanziale omogeneità delle situazioni di rischio ipotizzabili nel territorio del Veneto Orientale, al fine di dare attuazione a forme più efficaci di programmazione e gestione

delle attività di protezione civile ottimizzando le risorse disponibili, il Comune potrà aderire, qualora ne ravvisi l'opportunità, ad eventuali convenzioni ed accordi per l'istituzione di un Servizio Intercomunale.



CAPO TERZO - UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4. Ufficio Comunale di protezione civile - Costituzione

Al fine di coordinare le funzioni del Servizio Comunale di Protezione Civile in tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze è costituito, presso l'Area Uso e Tutela del Territorio, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, sotto la direzione e la responsabilità di un funzionario coordinato dal Dirigente di Area.

All'Ufficio suddetto fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento, nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti.

Art. 5. Ufficio Comunale di protezione civile - Compiti.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a) l'espletamento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo attribuite in materia ai Comuni, ivi compreso il mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali, nonché la predisposizione degli atti relativi alla stipula di accordi per la gestione di emergenze a carattere comprensoriale e la sottoscrizione di protocolli d'intesa per la redazione di eventuali piani sovracomunali;
- b) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune di Portogruaro, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;
- c) l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa dagli stessi;

- d) la verifica operativa, di concerto con gli altri uffici comunali interessati e con il Servizio Provinciale di Protezione Civile, del piano di emergenza comunale di cui all'art.11;
- e) la partecipazione alle attività di soccorso alla popolazione, dotandosi a tal fine di adeguate attrezzature, mezzi e materiali;
- f) il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione svolte dal Gruppo Comunale Volontari della protezione Civile e delle altre organizzazioni di volontariato operanti sul territorio;
- g) annualmente, la stesura e la presentazione al Sindaco o all'Assessore delegato di una relazione sulle attività svolte e sulle iniziative promosse nel corso dell'anno.

Al verificarsi di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi l'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- la pronta reperibilità di un proprio funzionario;
- l'apertura continuativa dell'Ufficio durante le fasi di emergenza, anche mediante turnazioni;
- l'attivazione delle procedure previste dal Piano Comunale di Emergenza;
- il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
- la gestione dell'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza, secondo le indicazioni che saranno al riguardo impartite dal Centro Operativo Comunale di cui all'art. 13.

In caso di necessità ed a seguito di motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, il personale dell'Ufficio di Protezione Civile potrà essere temporaneamente integrato da personale ordinariamente incaricato presso altri uffici comunali.

CAPO QUARTO - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6. Comitato Comunale di Protezione Civile - Costituzione.

In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Veneto nr. 573 del 10 marzo 2003 *"Linee guida regionali per la pianificazione comunale di protezione civile"* è costituito il Comitato Comunale di Protezione Civile del Comune di Portogruaro che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- 1) Sindaco, quale organo locale di Protezione Civile, che lo presiede o, in sua vece, l'Assessore delegato;
- 2) Dirigente dell'Area Uso e Tutela del Territorio
- 3) Dirigente dell'Area LL.PP. - Manutenzioni
- 4) Comandante della Polizia Municipale
- 5) Rappresentante del Corpo provinciale VV.F.
- 6) Responsabili/Coordinatori delle associazioni di volontariato

7) Responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile, che svolge anche funzioni di segretario e cura la verbalizzazione delle sedute.

In funzione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Comitato potrà essere integrato da responsabili di altri uffici comunali o da rappresentanti di enti pubblici o privati aventi competenza in materia.

Art. 7. Comitato Comunale di Protezione Civile - Compiti.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal prefetto e/o dal presidente della Giunta Regionale quali organi di Protezione Civile, svolge i seguenti compiti:

- a) elabora, anche sulla base degli studi raccolti e/o redatti a cura dell'Ufficio Comunale P.C., le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione;
- b) definisce opportuni protocolli per l'acquisizione, la strutturazione e l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e dei piani di protezione civile curandone l'applicazione;
- c) definisce le responsabilità ed i compiti delle Funzioni di Supporto all'emergenza così come specificato al successivo art. 14, indicandone gli operatori responsabili.

Art. 8. Comitato Comunale di Protezione Civile - Convocazione.

Il Comitato sarà convocato dal Sindaco o dall'Assessore delegato:

- a) in via ordinaria una volta all'anno;
- b) in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il Comitato stesso.

Al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.

Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione per posta ordinaria o via fax o, nel caso di emergenze, per vie brevi telefoniche o di posta elettronica.

Le riunioni saranno tenute presso la sala riunioni della Giunta Comunale o in altro ufficio della sede comunale che sarà indicato, congiuntamente all'ordine del giorno, negli avvisi di convocazione.

CAPO QUINTO - STRUMENTI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 9. Strumenti pianificatori

Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di programmazione delle proprie funzioni di previsione e prevenzione (Programma di Prevenzione) e di uno strumento di analisi e di studio volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze (Piano Comunale di Protezione Civile- Gestione dell'emergenza).

Il Piano di emergenza ed il connesso Programma di prevenzione dovranno integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale.

Art. 10. Programma Comunale di Previsione e Prevenzione

Rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione dei fattori di rischio presenti sul territorio comunale. Il piano e programma, o parti di esso, qualora predisposto con altri comuni, potrà assumere il carattere di piano intercomunale.

I contenuti del Programma dovranno essere i seguenti:

- a) individuazione delle fonti di rischio, classificazione, e mappatura del rischio; dovranno essere considerate anche le fonti di rischio incidenti sul territorio Comunale ma ubicate nei territori dei comuni circostanti;
- b) individuazione, sulla base di quanto emerso nella fase di valutazione dei rischi e sulla base degli analoghi studi effettuati a scale territoriali maggiori, delle attività di prevenzione da svolgersi sul territorio Comunale;
- c) individuazione degli strumenti di monitoraggio e dei sistemi di preavviso in funzione degli indicatori individuati nelle fasi di studio;
- d) individuazione, in funzione dei costi previsti e dei benefici attesi, delle attività prioritarie di prevenzione individuate;
- e) individuazione dei mezzi e delle modalità per informare la popolazione dei rischi presenti sul territorio e delle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

Il Programma è elaborato, di concerto con gli Uffici comunali interessati, dall'Ufficio Protezione Civile anche attraverso la collaborazione con gli Enti provinciali e Regionali interessati.

Il Programma ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogniqualvolta si renda necessario.

Art. 11. Piano Comunale di Emergenza

Rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di intervento operativo durante le eventuali emergenze di Protezione Civile accadenti sul territorio comunale.

I contenuti del Piano dovranno essere i seguenti:

- a) censimento e valutazione delle risorse a disposizione per la gestione delle emergenze;

- b) individuazione, sulla base dei contenuti del Programma Comunale di Previsione e di prevenzione, degli scenari di evento sulla base dei quali svolgere l'attività di pianificazione delle emergenze;
- c) definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze;
- d) individuazione delle modalità di coinvolgimento della struttura amministrativa del Comune e definizione delle relative competenze;
- e) suddivisione funzionale delle problematiche di gestione delle emergenze secondo lo schema per Funzioni di Supporto descritto nell'Art. 14 ed identificazione delle relative figure di responsabili e di coordinatori.

Il Piano, la cui bozza è elaborata dall'Ufficio Protezione Civile di concerto con gli Uffici comunali interessati ed anche attraverso la collaborazione con gli Uffici provinciali competenti, sarà sottoposto al parere del Comitato Operativo di Protezione Civile, che potrà apportare le necessarie correzioni, e quindi approvato dal Consiglio Comunale e trasmesso per conoscenza al Prefetto di Venezia, al Presidente della Provincia di Venezia ed al Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

In caso di accordo con i comuni interessati il piano assume carattere di piano intercomunale, ai sensi di legge.

Art. 12. Esercitazioni

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Comunale di Protezione Civile e delle associazioni in esso comprese ed per aggiornare se del caso il Piano Comunale di Emergenza, sarà cura dell'Ufficio Comunale predisporre idonee esercitazioni. Per lo scopo saranno prese iniziative anche di concerto con i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'area omogenea che fa capo al C.O.M. "Portogruarese".

Sarà inoltre cura del Comune prendere tutte le iniziative necessarie per inserire il Servizio suddetto e le associazioni in esso comprese nelle esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di protezione civile.

La copertura finanziaria necessaria per lo svolgimento di tali esercitazioni trova riscontro in un apposito capitolo del bilancio comunale.

CAPO SESTO - STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 13. Centro Operativo Comunale

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale il Sindaco, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano:

- a) il Comitato Comunale integrato dai responsabili delle Funzioni di Supporto di cui al successivo Art. 14;
- b) l'Ufficio Comunale P.C.;
- c) un rappresentante del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Qualora l'emergenza non possa essere fronteggiata con le risorse di personale e mezzi in dotazione al Comune, il Sindaco ne darà comunicazione al Prefetto.

Art. 14. Funzioni di Supporto all'emergenza

Al verificarsi di situazioni di emergenza, per coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale, sono istituite secondo lo schema di suddivisione funzionale di seguito descritto, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'Emergenza.

Ogni funzione di supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che, sulla base delle indicazioni provenienti dal C.O.C. e delle direttive provenienti dagli organi di coordinamento provinciali o nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie.

I componenti delle funzioni di supporto risulteranno scelti sia tra il personale comunale che tra il personale indicato dai singoli enti partecipanti alle attività di gestione delle emergenze previste nel piano di emergenza comunale, secondo lo schema sottoriportato:

Tipo di funzione	Compiti	Ufficio di riferimento
Tecnica di pianificazione	Aggiornamento scenari di rischio, interpretazione dati delle reti di monitoraggio	Area Uso e Tutela del Territorio
Sanità, assistenza sociale e veterinaria	Censimento strutture sanitarie, elenco personale a disposizione	Azienda Sanitaria Locale
Mass media, informazione	Diffusione delle informazioni sull'evento in atto	Settore Atti e Affari istituzionali
Volontariato	Squadre specialistiche, formazione ed informazione alla popolazione	Gruppo Volontari P.C.; Croce Rossa Italiana; , Squadre specialistiche (radioamatori, cinofili,...)
Risorse (mezzi, materiali)	Materiali, mezzi e persone a	Area LL.PP. Manutenzioni, Area uso e

	disposizione (dipendenti, volontari ed esterni)	Tutela del territorio
Telecomunicazioni	Referenti gestori telefonia fissa e mobile, radioamatori	Gestori reti
Servizi essenziali	Referenti servizi acquedotto, fognature, gas metano, energia elettrica, rifiuti	Gestori servizi: ABL, ASVO, Ascopiave, ENEL, ...
Censimento danni	Individuazione sedi strategiche e aree sicure	Area Uso e Tutela del territorio
Trasporto, circolazione e viabilità	Coordinamento tra le varie strutture, piani di evacuazione	Polizia Locale
Assistenza alla popolazione	Individuazione strutture ricettive, assistenza alla popolazione	Settore Servizi Sociali
Gestione Amministrativa	Gestione atti amministrativi emessi in emergenza	Settore Atti e Affari Istituzionali

Art. 15. Centro Operativo Misto (C.O.M.)

Qualora lo stato di emergenza interessi il territorio di più Comuni, o nel caso in cui l'intensità dell'evento calamitoso richieda l'intervento coordinato di più Enti ed Amministrazioni, viene attivato su disposizione del Presidente della Provincia un Centro Operativo Misto, struttura operativa decentrata in costante raccordo con il Centro Coordinamento della Provincia di Venezia, la Sala Operativa della Prefettura di Venezia ed i Sindaci dei seguenti Comuni facenti capo al C.O.M. "Portogruarese": Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.

La sede del C.O.M. "Portogruarese" è attualmente ubicata presso la sede del Gruppo Volontari della protezione Civile del Comune di Portogruaro. Sedi diverse potranno essere all'occorrenza individuate dalla Prefettura di Venezia in collaborazione con la Direzione Provinciale della protezione Civile.

CAPO SETTIMO - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 16. Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Portogruaro:

- riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale e forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile;

- assicura la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni di volontariato operanti sul territorio Comunale alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi;
- riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

I rapporti tra le Associazioni di volontariato ed il Comune di Portogruaro verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 266/1991, dal D.P.R.194/2001 e dalle altre vigenti ed emanande disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile.

Art.17. Gruppo Comunale Volontari della protezione Civile

Il Comune di Portogruaro - Ufficio di Protezione Civile, al verificarsi di situazioni di emergenza e comunque ogniqualvolta lo ritenga necessario in relazione all'insorgere di situazioni di rischio o di pericolo, può avvalersi della collaborazione del Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile.

A tal fine l'Ufficio suddetto provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

L'Ufficio Protezione Civile provvederà inoltre con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del G.C.V.P.C. ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'Ufficio Protezione Civile promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e può fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature.

I volontari iscritti al Gruppo Comunale svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di Portogruaro se non quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Essi sono tenuti a partecipare alle attività proposte dal Servizio Comunale di Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione; non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

CAPO OTTAVO - EVENTI CALAMITOSI

Art. 18. Eventi calamitosi. Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone dei beni e del territorio, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale, provvede a :

1. disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza della Giunta Comunale;
 2. disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui al precedente Art.13;
 3. provvedere alla pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza di cui al precedente Art. 14;
 4. fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
 5. emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
 6. vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti.
- L'attività del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale durante le fasi di emergenza verrà stabilita all'interno del Piano di emergenza di Protezione Civile, di cui al precedente Art. 11.

CAPO NONO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19. Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento, cui è data la più ampia diffusione, è tenuto a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Copia del presente Regolamento verrà inoltre inviata per conoscenza al Prefetto di Venezia, al Presidente della Provincia di Venezia ed al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 20. Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Con effetto della entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni precedente disposizione comunale in materia di Protezione Civile con esso incompatibile.

Art. 21. Termini di validità del Regolamento

Il presente regolamento rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti.

Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell'Amministrazione hanno l'obbligo di rispettarlo e di favorirne l'applicazione.

---oOo---